



Ordinanza N. **9**  
Data di registrazione **23/02/2020**

**OGGETTO: COVID 19 - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

#### **SETTORE AFFARI GENERALI**

### **IL SINDACO**

Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “coronavirus COVID-19” nel territorio.

Vista l’ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, recante misure eccezionali volte a ridurre rischio di contagio di COVID-19, inerente le disposizioni per alcuni comuni della Provincia di Lodi.

VISTI i provvedimenti adottati nelle ultime ore dal Consiglio dei Ministri, da Regione Lombardia e nell’ambito della Città Metropolitana finalizzati ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus.

Rilevato che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte.

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini.

Visto l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.



Visto il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali.

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., secondo il quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...".

Considerato che anche il territorio della Lombardia è interessato dalla diffusione di un morbo denominato in sede scientifica "covid19" e che si rendono necessarie misure di carattere straordinario per contenere la circolazione del suddetto fattore di morbilità.

Ritenuto di dover adottare misure specifiche per il territorio della Città di San Giuliano Milanese.

## **ORDINA**

per i motivi descritti in narrativa:

- 1) La chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, aventi sede nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.
- 2) La chiusura i tutti i servizi educativi dell'infanzia (asili nido e scuole dell'infanzia) pubblici e privati, aventi sede nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.
- 3) La chiusura dei centri di aggregazione per anziani, giovanili e di altri gruppi organizzati, comprese le ludoteche e di ogni altro luogo concesso in utilizzo dall'Amministrazione, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.
- 4) La chiusura al pubblico della biblioteca comunale e sale studio, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.
- 5) Di non accedere nelle aree interessate dal suddetto fattore di rischio, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020, alle persone stabilmente dimoranti nel territorio comunale e titolari di attività professionali, localizzate nei centri abitati dei Comuni di cui all'ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, e dei Comuni nei quali siano presenti persone collocate in quarantena per essere risultate positive al test diagnostico di accertamento del virus "covid-19".
- 6) Salvo modifiche o deroghe al presente dispositivo che saranno tempestivamente comunicate, la sospensione, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020, di manifestazioni ed eventi di carattere ludico, aggregativo, ricreativo, sportivo e religioso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese le attività sportive ed i corsi sportivi/ricreativi da chiunque organizzati o gestiti sul territorio comunale (ivi incluse le manifestazioni per il Carnevale).



7) La sospensione, dal giorno lunedì 24 febbraio 2020 fino al giorno domenica 1 marzo 2020, salvo modifiche o deroghe al presente dispositivo che saranno tempestivamente comunicate, di tutti i corsi di ogni genere da chiunque organizzati all'interno delle strutture di cui ai punti precedenti.

8) La chiusura al pubblico, per il giorno lunedì 24 febbraio 2020, al fine di consentire l'adozione per i giorni successivi di misure organizzative utili a garantire la fruizione delle prestazioni in condizioni di massima tutela della salute per dipendenti e cittadini, di tutti gli uffici e strutture comunali, attivi nel palazzo municipale ed in qualsiasi altra sede esterna.

Sono comunque garantiti i seguenti servizi essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146:

- stato civile e servizio elettorale;
- igiene, sanità ed attività assistenziali;
- attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

E contestualmente,

## **RACCOMANDA**

- agli organi direttivi di supermercati e centri commerciali, di valutare ogni profilo di opportunità nell'impiego, da parte del personale a contatto con il pubblico, dei dispositivi di protezione individuale più idonei in relazione all'evoluzione delle circostanze.

- ai liberi professionisti ed agli artigiani, titolari di luoghi aperti al ricevimento del pubblico indifferenziato, di valutare ogni profilo di opportunità relativo alla sospensione del ricevimento del pubblico ovvero all'impiego dei dispositivi di protezione individuale più idonei in relazione all'evoluzione delle circostanze.

Si riserva di prorogare gli effetti della presente ordinanza in relazione all'evoluzione al fenomeno diffusivo in atto ed in relazione alle disposizioni amministrative che altre Amministrazioni superiori vorranno adottare.

Avverte tutti gli interessati che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio telematico dell'Ente.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

- inviata per opportuna conoscenza alla Prefettura U.T.G. della Città Metropolitana di Milano, alla Regione Lombardia, al Comando di Polizia Locale ed ai Carabinieri di San Giuliano Milanese.
- notificata alla direzioni degli istituti scolastici, ed ai responsabili delle strutture interessate.
- pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e in ogni altra forma ritenuta utile.
- comunicata a tutti i dipendenti comunali, dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-sanitari, e a tutte le aziende appaltatrici di servizi e forniture dell'interesse della collettività e titolari di concessioni di servizi.

Il Sindaco  
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)